

STATUTO

PERSONE IN CLOUD SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO IONICO TA VIA
PUCCINI 8

Numero REA: TA - 207498

Codice fiscale: 03312560737

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n.13978 del repertorio	
	al n. 10924 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita, con sede nel comune di San Giorgio Jonico	
	(TA) la società cooperativa denominata " PERSONE IN CLOUD	
	SOCIETA' COOPERATIVA ".	
	La cooperativa, su determinazione dell'organo	
	amministrativo, può istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici anche altrove, tanto in Italia che	
	all'estero.	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice	
	civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulle Società a Responsabilità Limitata, sino a	
	che il numero dei soci cooperatori resterà inferiore a venti	
	ovvero l'attivo dello stato patrimoniale non sarà superiore	
	ad un milione di Euro. Alla cooperativa si applicano, in	
	particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001.	
	n. 142 di riforma della figura del socio cooperatore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	
	ART. 2 - DURATA	

	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 SCOPO	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. La	
	cooperativa può svolgere la propria attività con terzi non	
	soci.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci, ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice	
	civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto	

	di collaborazione coordinata non occasionale).
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.
	Per ciò stesso la cooperativa può aderire ad una delle
	organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi
	periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede
	sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore,
	nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si
	propongano iniziative di attività mutualistiche,
	cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
	ART. 4 - OGGETTO
	La società, nel perseguimento degli scopi di cui
	all'articolo 3 (tre), ha per oggetto quello di mettere in
	contatto tutti coloro che vogliono collaborare, come fosse
	un centro di smistamento informazioni.
	Baratto: inteso come scambio di qualsiasi tipo
	Meritocrazia: proporzionare gli scambi al vero valore di ciò
	che si scambia e di ciò che si è.
	Ecosostenibilità: ottimizzare tutto, costi e
	consumi (economicità) ed ecologia.
	La cooperativa si occuperà anche dell'inserimento e del
	reinserimento sociale (educazione civica) dei meno abbienti,
	anche immigrati.
	Fornirà supporto per la gestione di aziende per renderle
	ecosostenibili.

	Promozione di formazione ed incentivazione della ricerca,
	tutti i tipi di ricerca, soprattutto l'innovazione volta a
	migliorare la vita e la salute.
	Organizzare e gestire sia direttamente che in collaborazione
	con altri organismi iniziative a carattere socio -
	culturale, ludico - educativo, turistico, ricreativo,
	tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà.
	- Promuovere e gestire corsi di formazione volti alla
	qualificazione umana, culturale e professionale, anche con
	il contributo di fondi stanziati dalla Comunità Europea.
	- Progettare, organizzare e gestire servizi, rivolti ai soci
	e non, in ogni settore di attività connessa agli scopi
	sociali di cui al presente articolo, nel rispetto delle
	vigenti disposizioni di legge.
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:
	- compiere qualsiasi operazione ed esercitare qualsiasi
	attività ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento
	dell'oggetto sociale, con tassativa esclusione della
	raccolta del risparmio fra il pubblico;
	- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari,
	immobiliari, industriali e finanziarie, funzionalmente
	connesse con la realizzazione dello scopo sociale e non nei
	confronti del pubblico, ivi compreso il rilascio di avalli,
	fidejussioni, ipoteche ed in genere di garanzie reali e
	personali a favore di terzi; - provvedere a tutte le

	autorizzazioni nel rispetto delle leggi vigenti ritenute
	dall'organo amministrativo utili o indispensabili al
	raggiungimento dello scopo sociale; - esercitare
	direttamente tutte quelle azioni volte all'acquisizione
	delle provvidenze, incentivi ed agevolazioni di qualsiasi
	natura, previste dalla normativa vigente sia dello Stato
	Italiano che della CE, delle Regioni e degli Enti pubblici
	in genere a favore della produzione e gestione di cui
	all'oggetto sociale; - chiedere ed ottenere concessioni
	amministrative, stipulare ogni sorta di contratto e
	convenzioni, partecipando, nel rispetto delle leggi, a gare
	di appalti pubblici e privati, a trattative private, a
	licitazioni private, ad appalti - concorsi ed altre forme
	previste, con Enti locali, Amministrazioni pubbliche e
	private, società ed enti mutualistici, per il raggiungimento
	dello scopo sociale; - dare in appalto e in sub appalto a
	terzi i lavori su menzionati, nel limite consentito dalla
	normativa vigente riguardante gli appalti pubblici e
	privati; - assumere, direttamente o indirettamente,
	interessenze, rappresentanze e partecipazioni in altre
	società, consorzi e ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
	industriali e/o commerciali, di qualunque genere, costituite
	o costituende a scopo di stabile investimento e non di
	collocamento sul mercato; - dare adesioni e partecipazione
	ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori

	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il
	credito; - chiedere agevolazioni e finanziamenti,
	sovvenzioni e contributi avvalendosi delle leggi in materia;
	- concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni qualsiasi
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	- curare iniziative sociali, culturali, professionali,
	mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di
	apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed
	enti idonei; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme
	modificative e integrative.
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto
	sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
	In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per

	la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi
	dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da
	parte dell'assemblea.
	ART. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità
	prevalente in quanto si avvale prevalentemente, nella
	propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
	L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati,
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al
	precedente comma nella nota integrativa al bilancio,
	evidenziando contabilmente i parametri determinati
	dall'articolo 2513 del Codice Civile.
	La società, in ragione della dichiarata qualità di
	cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
	effettivamente versato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i
	soci cooperatori (art.2516 C.C.).
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano
	maturato una capacità professionale nei settori di cui
	all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario
	al buon funzionamento della società.
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano
	in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese
	identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed
	in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione
	dell'organo amministrativo assunta in conformità alla leggi
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.
	ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
contenere:	
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
residenza e data di nascita;	
b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di	
partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale	
sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
amministrativo;	
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori	
di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle	
specifiche competenze possedute e l'intendimento di	
instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con	
l'art. 3 (tre), comma 4 del presente statuto e con	
l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso	
visione;	
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver	
preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate	
dagli organi sociali.	
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
di cui all'art. 6 (sei) del presente statuto e la	

	inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,
	delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria
	ordinaria dei soci lavoratori.
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo
	accoglimento della domanda, deliberato dall'organo
	amministrativo.
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei
	soci.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per
	iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza
	si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
	sua prossima successiva convocazione.
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione di nuovi soci.
	ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da

	quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,
	né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo. In caso di
	trasferimento delle quote da parte dei soci si applica art.
	2530 del C.C.. In caso di applicazione delle agevolazioni
	previste da Leggi Regionali e Nazionali, le quote, per un
	periodo stabilito nella domanda, non potranno essere
	trasferite a soggetti che farebbero venire meno i requisiti
	indicati nelle stesse leggi, calcolati a partire dalla data
	di cessione.
	ART. 9 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e
	precisamente:
	1) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto di
	ammissione; 2) il restante nei termini da stabilirsi
	dall'organo amministrativo.
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e
	nei termini sopra previsti;
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato
	dall'assemblea;
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente
	stabilita dall'organo amministrativo;
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

	I soci cooperatori, inoltre:
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
	formazione degli organi sociali e alla definizione della
	struttura di direzione e conduzione della medesima;
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed
	alle decisioni sulla loro destinazione;
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività
	svolta;
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il
	proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
	L'organo amministrativo, in considerazione delle
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro
	instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento

	di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in
	qualità di socio, presso altre cooperative.
	I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei
	soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
	assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,
	esclusione o per causa di morte.
	ART. 11 - RECESSO
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il
	socio cooperatore:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali;
	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato
	risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto
	disposto all'art. 12 punto 4, lett. c) del presente statuto;
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello
	subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte
	della cooperativa;
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da
	parte della cooperativa;
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.
	Il recesso non può essere parziale.

	La domanda di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata, o per mezzo di posta elettronica certificata
	alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla
	entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente
	statuto, legittimano il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo
	amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio
	Arbitrale, nei limiti in cui si tratti di materie
	compromettibili in arbitri.
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 (undici), lett. c)
	d) ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro
	instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data
	dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si
	constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto
	sociale il tutto ovviamente nel rispetto della normativa in
	materia di lavoro.
	ART. 12 - ESCLUSIONE
	L'esclusione può essere pronunciata dall'organo

	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, e
	dalle lettere b) e c) del precedente articolo, nei confronti
	del socio cooperatore che:
	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti
	per la partecipazione alla società;
	2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di
	incompatibilità previste dal precedente articolo 6 (sei);
	4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a) per mutuo consenso;
	b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del
	lavoratore;
	c) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
	d) per mancato superamento del periodo di prova;
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, salve le
	eccezioni da quest'ultima contemplate;
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico
	con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,
	nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi

	di cui al successivo punto undici;
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento
	delle quote sottoscritte;
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
	incompatibilità previste dall'articolo 9 (nove) del presente
	statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo
	amministrativo;
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o
	contraria agli interessi sociali;
	11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro
	subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per
	giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
	12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello
	subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per
	inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
	13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla
	cooperativa;
	14) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente
	agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo
	verso la società.
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori, che abbiano
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in

	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto,
	fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti
	quattro, undici e dodici, in caso di esclusione l'ulteriore
	rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di
	diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di
	esclusione, il tutto ovviamente nel rispetto della normativa
	in materia di lavoro.
	ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante
	raccomandata con ricevuta di ritorno, o per mezzo di posta
	elettronica certificata.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa
	in merito a provvedimenti adottati dall'organo
	amministrativo su tali materie saranno demandate alla
	decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 34
	(trentaquattro) del presente statuto, sempre che siano per
	legge compromettibili in arbitri.
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo
	raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60

	(sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei
	provvedimenti stessi.
	ART. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il
	diritto al rimborso delle somme versate per liberare le
	quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi
	eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a
	norma del successivo articolo 21 (ventuno) del presente
	statuto.
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
	sociale si è verificato limitatamente al socio cooperatore
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili
	al capitale, e, comunque, in misura mai superiore
	all'importo di cui al precedente comma.
	Il pagamento deve essere eseguito entro 180 (centottanta)
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del
	codice civile la liquidazione o il rimborso può essere
	corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque
	anni.
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte del socio gli eredi del socio defunto hanno
	il diritto di ottenere la liquidazione delle quote
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura

	e con le modalità di cui al precedente articolo 14
	(quattordici).
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,
	atto notorio o altra idonea documentazione, da cui risulti
	chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi, essi, entro sei mesi dalla data
	del decesso, dovranno indicare colui che li rappresenterà di
	fronte alla società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,
	commi 2 e 3 del Codice Civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
	società possono richiedere di subentrare nella
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione
	dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7 (sette).
	In questa ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi
	devono nominare un rappresentante comune salvo che la quota
	sia divisibile e la società consenta la divisione.
	ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
	dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti
	entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
	sociale è divenuto operativo.

	ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci	
	titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili,	
	nonché il riferimento ai minimi della contrattazione	
	collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità	
	e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i	
	parametri di carattere economico, produttivo e finanziario	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà	
considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro	
a tutti gli effetti.	
TITOLO IV	
PRESTITI SOCIALI	
ART - 18 SOCI PRESTATORI - SOCI SOVVENTORI	
I soci cooperatori su delibera assembleare dovranno	
effettuare, per particolari esigenze finanziarie,	
finanziamenti alla cooperativa non fruttiferi o fruttiferi	
di interessi legali.	
E' consentita infine anche la presenza dei Soci Sovventori,	
nel qual caso, la cooperativa è tenuta a rispettare la	
normativa disposta dalla Legge 31.1.1992 n. 59 articolo 4	
(quattro).	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile	
ed è formato da un numero illimitato di quote nominative ed	
indivisibili, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00	
(venticinque virgola zero zero);	
b) dal capitale sociale dei soci sovventori destinato alla	
costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui	
all'articolo 4 del presente statuto;	
c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
esercizio di cui al successivo articolo 21 (ventuno);	
d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti	
e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o	
in previsione di oneri futuri;	
e) dalla riserva straordinaria;	
f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
sociali.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
quote sottoscritte.	
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto	
dello scioglimento.	
ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	

	dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le
	disposizioni di legge.
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del
	codice civile.
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla
	gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità
	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della
	società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo
	illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla
	redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
necessario il prolungamento del termine fino a centottanta	
giorni.	
L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
dilazione nella relazione sulla gestione.	
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
ripartizione dell'utile netto annuale destinandolo, nel	
rispetto della legge:	
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
riserva legale;	
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
previste dalla legge;	
c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
dalle leggi vigenti in materia;	
d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
da distribuire:	

	- ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
	e mezzo;
	- ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto
	stabilito nel precedente punto, aumentata fino alla
	percentuale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (quattro)
	della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;
	f) quanto residua alla riserva di cui all'art. 2545
	quinquies.
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
	ART. 22 - I RISTORNI
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei
	loro confronti. L'organo amministrativo ne determina
	l'ammontare in relazione alla quantità e qualità degli

	scambi mutualistici, determinandone l'inserimento nel conto	
	economico del bilancio da presentare all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri:	
	- liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23 - ORGANI SOCIALI	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo atto a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal	
	libro soci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da	
	trattare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,	
	purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione che deve essere fissata	
	almeno ventiquattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando sia presente o rappresentato	

	l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi
	amministrativi e di controllo, siano presenti o informati e
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
	secondo quanto previsto all'articolo 20 (venti) del presente
	statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta
	per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare,
	dal collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da
	tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti
	ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della
	richiesta.
	L'assemblea ordinaria:
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione
	dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,
	approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero
	dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di
	quanto disposto nell'art. 27 (ventisette) del presente
	statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
	3) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque

	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;
	delibera l'eventuale revoca, purché nel rispetto delle
	previsioni di legge;
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex
	art. 2409 bis, se nominati;
	5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
	6) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte
	dell'interessato di pronuncia assembleare;
	7) delibera in materia di esclusione del socio;
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti
	in materia;
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti
	economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,
	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per
	legge;
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere

	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare	
	la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non	
	fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza	
	inoltre l'organo amministrativo, ferma restando la	
	responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti,	
	sulle materie di seguito riportate e su ogni altra materia	
	rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente	
	statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese, ove la società cessa di essere a	
	mutualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 5	
	(cinque) del presente statuto), sulla nomina, sulla	
	sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra	
	materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza, ad eccezione delle seguenti materie	
	espressamente riservate dal presente statuto alla competenza	
	dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti	

	dagli articolo 2505 e 2505 bis del codice civile;
	l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la
	indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto
	alle disposizioni normative, il trasferimento della sede
	sociale nel territorio nazionale.
	ART. 24 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita:
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei
	voti; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
	soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei
	soci intervenuti.
	L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è
	validamente costituita con la presenza di tanti soci che
	rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che
	esprimano non meno di un terzo dei voti e delibera, in
	entrambi i casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli
	intervenuti, salvo i casi in cui, la legge richiede
	maggioranze qualificate anche in seconda convocazione.
	ART. 25 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano

	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che
	non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.
	Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola
	con le disposizioni di legge in materia di intervento in
	assemblea di soci di società a responsabilità limitata.
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il
	numero delle quote possedute.
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al
	voto, mediante delega scritta.
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere
	proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento
	dei voti.
	ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di
	amministrazione e, in loro assenza, da persona designata
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei
	presenti.
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la

	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un
	non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
	accerta i risultati delle votazioni.
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere
	redatto da un notaio.
	SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO
	ART. 27 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA
	La società è amministrata da un Consiglio di
	Amministrazione, composto da tre consiglieri fino ad un
	massimo di cinque, eletti dall'assemblea generale tra i soci
	nel rispetto delle disposizioni di legge.
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono
	rieleggibili.
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
	indipendenza.
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ove non vi
	abbia già provveduto l'assemblea.
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo

	2381 del codice civile, anche i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al	
	consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della società.	
	Per l'organo amministrativo non è previsto alcun compenso.	
	ART. 28 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via	
	esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa, salva la necessaria	
	autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente	
	statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di	
	cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in	

	materia di mutualità prevalente.
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e,
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta
	elettronica certificata in modo che i consiglieri e i
	sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima
	della riunione.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
	degli amministratori in carica. Il consiglio di
	amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non
	sono prese in conformità della legge e dello statuto possono
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio
	sindacale, dagli amministratori assenti e dissenzienti;
	possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni
	lesive dei loro diritti.
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi

soci.	
ART. 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	
modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile,	
purché la maggioranza sia sempre costituita da soci	
cooperatori e comunque da amministratori nominati	
dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli	
amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in	
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla	
sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati	
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro	
nomina.	
ART. 30 PRESIDENTE	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi	
che in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere, da	
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
quietanze.	
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa	
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
ed in qualunque grado di giurisdizione.	
Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	

Presidente potrà concedere procura speciale a dipendenti	
della società e/o a soggetti terzi, per il compimento di un	
singolo affare.	
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
SEZIONE III - (Organo di controllo e revisione legale dei	
conti) ART. 31	
La società può nominare un organo di controllo, sindaco o	
revisore o società di revisione.	
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge.	
In tali ipotesi, il controllo sulla gestione societaria sarà	
effettuata da un collegio sindacale composto di tre membri	
effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci o	
da un organo costituito da un solo membro effettivo.	
L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico	
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in	
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
concreto funzionamento.	
Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può	
essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad	

	un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti
	nell'apposito registro.
	Per il funzionamento e gli emolumenti dei membri dell'organo
	di controllo e dell'organo di revisione valgono le norme di
	legge..
	TITOLO VII
	DISPOSIZIONI VARIE
	ART. 32 SCIoglimento
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla
	legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento
	della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
	disporrà in merito a:
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli
	cui spetta la rappresentanza della società;
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere
	tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della
	società.
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
	scioglimento.
	ART. 33 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione.
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto
	osservati.
	ART. 34 - CLAUSOLA ARBITRALE
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i
	soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio
	arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal

